

N.R.G. 542/2022

**TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro

Nella causa promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. GUARISO ALBERTO e dall'Avv. NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

attore

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

convenuto

Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 maggio 2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**art. 702 *ter* c.p.c.**

██████████ in data 26 ottobre 2022 ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 702-*bis* e ss. c.p.c., nei confronti di I.N.P.S. domandando l'accertamento della condotta discriminatoria – e per l'effetto l'immediata cessazione-, consistente nel diniego del computo nel nucleo familiare dei familiari residenti in Senegal ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88, e dunque la condanna di INPS alla rimozione degli effetti della discriminazione ed alla corresponsione del detto assegno, per il periodo non prescritto (01.07.2017 – 28.02.2022), pari a complessivi € 18.393,48, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

A fondamento della domanda parte ricorrente ha allegato:

- di essere cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato in data 13.12.2012;
- di lavorare in Italia dal 1996;
- di essere sposato con ██████████ e di avere tre figlie residenti in Senegal;
- di aver presentato domanda di autorizzazione per l'inclusione del nucleo familiare residente in Senegal, ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, elencando i familiari residenti (██████████);
- della reiezione della domanda amministrativa e del ricorso proposto, rigettato dal Comitato Provinciale Inps con delibera del 26.10.2021, recante la seguente motivazione: *“il ricorrente, cittadino straniero, con domanda del 3.9.2021 ha dichiarato che i propri familiari per i quali ha richiesto l'autorizzazione*



ANF, sono residenti in Senegal, Paese con il quale non esiste principio di reciprocità con lo Stato italiano, né è stipulata alcuna convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia”;

- di avere i familiari a suo carico esclusivo;
- di non possedere altri redditi o proprietà e di non aver percepito altro reddito se non quello derivante dai rapporti di lavoro o dagli ammortizzatori sociali.

Ha concluso come sopra sinteticamente riportato.

Si è costituito tempestivamente I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione); eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 452/2000; sottolineando altresì che l'assegno per il nucleo familiare rappresenterebbe una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE; contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente; contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto; contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE; contestava i conteggi inerenti l'importo rivendicato; assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.

In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 29 settembre 2022.

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente chiarito che è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto il combinato disposto degli artt. 44 d.lgs. 286/1998, 28 del d.lgs. n. 150/2011, e 702-*bis* e ss. c.p.c. prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito sommario di cognizione. Lo strumento azionato dal ricorrente è coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria. Come è noto, dovendo il Giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione del ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della P.A. a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame. Pertanto la domanda di cessazione degli effetti della discriminazione in atto è l'effettivo *petitum* sostanziale della domanda su cui occorre determinare il rito applicabile.

Non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, tenuto al conguaglio quale *adiectus solutionis causa*, dacché è orientamento consolidato quello secondo cui: *“l'unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale”* (Cass. n. 862 del 1988;



Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981)”(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 01-02-2022, n. 3076).

Con riferimento alla decadenza, si rileva che nel caso di specie è stata proposta azione di discriminazione, quindi l'eccezione formulata è del tutto inconferente, anche per il fatto che riguarda altra e diversa prestazione, prevista da una differente normativa (assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, *ex art. 16, D.M. n. 452/2000*).

L'art. 16 del D.M. n. 452/2000 richiamato dalle difese di INPS riguarda, in particolare, una prestazione erogata dal Comune di residenza dei genitori il cui nucleo familiare abbia tre figli minori, riguardando fattispecie differente avente finalità differenti (v. art. 14 ult. co. del D.M. cit.).

Nel merito, l'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza)(prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: *“non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”*.

I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: - la sussistenza di un rapporto di lavoro; - il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); - il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda; - l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.

Il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge (v. docc. nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8 del fascicolo del ricorrente): il permesso di soggiorno di cui è titolare, l'estratto conto previdenziale, i documenti di identità propri e della moglie, il certificato della Prefettura del Senegal che attesta la composizione del nucleo familiare ed il suo essere a carico del ricorrente, i documenti certificati del codice fiscale per i figli, che contribuiscono ad accertare la consistenza del nucleo familiare, il certificato di residenza dei figli e della moglie, infine il libretto famiglia della Repubblica del Senegal, prodotto su ordine del giudice, che attesta in via definitiva la reale composizione del nucleo familiare (v. doc. n. 11 fasc. ric.).

Il nucleo familiare per cui viene richiesto l'assegno è composto da [REDACTED] (moglie), [REDACTED] (figlia), [REDACTED] (figlia), [REDACTED] (figlia) (v. libretto famiglia e attestazione repubblica del Senegal).

Deve ritenersi assolto l'onere di provare la composizione del nucleo familiare e lo stato di coniuge del ricorrente con la documentazione prodotta, contrariamente a quanto argomentato da I.N.P.S., la cui tesi non può essere condivisa, in particolare alla luce dell'art. 2 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, che prevede: *“allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e*



degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, trattandosi di principio che è applicabile al caso di specie, in cui viene prospettata una condizione che, in ultima analisi, appare limitare l'accesso al residente *extra*-comunitario rispetto al cittadino italiano con familiari residenti all'estero.

Infatti, la richiesta di ulteriore documentazione in relazione alla maternità dei figli ed allo stato civile del ricorrente, secondo I.N.P.S. necessaria per la verifica del diritto all'A.n.f., trova riscontro unicamente in quanto previsto dalla Circolare n. 95 del 2 Agosto 2022 (prodotta dal ricorrente *sub* doc. n. 9¹) che richiama una normativa secondaria (d.p.r. n. 445/2000), che da ultimo non potrebbe derogare ad una fonte primaria espressiva di un principio (il menzionato art. 2 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998).

Si tratta, invero, di una condizione non richiesta dalla fonte primaria, introdotta unilateralmente dall'Istituto in virtù di una normativa interna (circolare), che in ultima analisi è foriera di condizioni deteriori per i cittadini *extra*-UE regolarmente soggiornanti in territorio italiano, rispetto a quelle previste per i cittadini italiani.

In ragione di ciò, deve ritenersi che i cittadini extracomunitari possano attestare, al pari dei cittadini europei, lo stato di famiglia residente all'estero mediante autocertificazione.

In ogni caso, non vi sono ragioni obiettive (né l'INPS le ha specificamente dedotte) per ritenere che le certificazioni prodotte in causa (v. doc. n. 3 e doc. n. 11 fasc. ric.) non siano idonee a certificare il legame familiare del ricorrente con la moglie e le figlie residenti in Senegal.

Venendo al merito della questione, occorre valutare se la limitazione della concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare ai cittadini italiani con parte del nucleo familiare residente in altro

¹ Il cui paragrafo 3 così prevede: *Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3). A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2, che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”. Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”. Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della “apostilla”, che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di “apostilla”.*



Stato non UE si ponga in contrasto con la normativa UE e se il diniego emesso dall'ente pubblico abbia connotazione discriminatoria nei confronti del ricorrente.

In sostanza, l'asserita discriminazione consegue al diniego di autorizzazione nel computo dei componenti del nucleo familiare ai fini della concessione dell'assegno predetto di familiari di cittadini italiani non residenti.

È noto che l'Italia ha dato attuazione in parte, a mezzo del d.lgs. n. 3/2007, alla Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003, in cui l'art. 1 ha sostituito l'art. 9 del D.lgs. n. 286/98, stabilendo al comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può *“usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale [...] salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”*; e ciò con riferimento all'art. 11 comma 1 lett. d) (*“parità di trattamento”*) della Direttiva cit., che dispone la parità di trattamento tra lavoratori soggiornanti di lungo periodo di paesi terzi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della Direttiva (il ricorrente nel caso in esame è cittadino italiano dal 4.12.2019, ma è stato soggiornante di lungo periodo), facoltizzando lo Stato Italiano a *“limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”*. È noto – oltre che evidente – che lo Stato Italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso di simile deroga, adottando atti espressi successivi all'entrata in vigore della Direttiva (deroga che non può ravvisarsi nell'art. 2 comma 6 bis della L.153/88, perché la scelta dello Stato Italiano avrebbe dovuto seguire la Direttiva, come detto).

Come giudicato dalla Corte di Giustizia, *“occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest'ultima tende a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo; [...] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”* (sentenza della Corte del 25.11.2020, causa C-303/19).

Dal tenore dell'art. 11 e dal considerando n. 12 della Direttiva 2003/109/CE è palese che *“lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva”*, soprattutto nel caso di specie, se lo straniero lungo soggiornante ha poi ottenuto la cittadinanza italiana ed ha parte del proprio nucleo familiare residente in territorio italiano (v. doc. n. 5 e 6 fasc. ric.).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia da ultimo citata e la direttiva europea si applicano certamente al caso di specie, in cui si discute del computo dei familiari dello straniero lungosoggiornante (poi cittadino italiano) residenti in paesi terzi, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.



Ne consegue che l'ambito dell'art. 2 comma 6-*bis* subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari, con un effetto concreto di esclusione dall'erogazione del beneficio, e pertanto di disparità di trattamento.

Si impone la disapplicazione della norma interna, in virtù dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, il cui principio della parità di trattamento non necessita di atti normativi interni di trasposizione, trattandosi di una norma chiara, precisa e che non prevede alcuna condizione per la sua applicazione.

La precisione, chiarezza, assenza di condizioni si desumono dal paragrafo 1 *“il soggiornante i lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda [...] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale [...] ai sensi della legislazione nazionale”*, così come interpretato dalla Corte di Giustizia in modo conforme ai principi comunitari in materia di parità di trattamento.

Non è d'ostacolo alla portata auto-esecutiva ed agli effetti diretti la mancata trasposizione parziale nell'ordinamento interno. La direttiva chiarisce e recepisce un principio generale ed inderogabile del diritto comunitario, quale il divieto di discriminazione, che si impone come tale agli Stati senza lasciare discrezionalità, la cui formulazione è sufficientemente precisa e chiaro ed individuabile è il contenuto precettivo della posizione di vantaggio enunciata.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando interpreta una norma del diritto europeo, nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 267 T.F.U.E., *“chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe potuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione della detta norma”* (così C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa C-811/79, par. 6); *“soltanto in via eccezionale la Corte di Giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile 1976 (causa 43/75, Defrenne c/ Sabena, Racc. pag. 45), potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici”* (C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa C-811/79, par. 7).

Come autorevolmente detto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel *leading case “Mangold”*: *“è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto”* (sentenza della Corte del 22.11.2005, C-144/04), senza considerare che il dovere di interpretazione conforme si impone agli Stati membri ed a tutti gli organi nazionali, compresi i giudici, per permettere di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva (e sopra evidenziato), nell'ottica della leale cooperazione



di cui all'art. 4.3 TUE, tanto da essere definito *acquis communautaire* (v. sentenza della corte del 24.6.2010, proc. C-98/09; sentenza della corte del 24.1.2012, causa C-282/10, par. 24-25-27-37-38).

È stato anche autorevolmente sostenuto che la disapplicazione della norma interna difforme è il portato dell'effetto di esclusione della direttiva non recepita dotata di effetti diretti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il principio è sicuramente applicabile al caso oggetto di causa.

Il legislatore nazionale non ha emanato una norma interna avvalendosi della possibilità di derogare espressamente all'art. 11 della direttiva in esame (possibilità peraltro concessa dall'art. 11 par. 4 in tema di limitazioni alla parità di trattamento).

Nel caso di specie, la norma italiana traccia una illegittima differenziazione tra chi, cittadino italiano con determinati requisiti e familiari residenti all'estero, può accedere all'assegno per il nucleo familiare e chi, titolare di permesso di soggiorno e residente in territorio italiano con familiari residenti all'estero, non può accedervi.

La Corte di Giustizia è costante nel ritenere che destinatari dell'obbligo di rispettare il diritto comunitario e pertanto di disapplicare le norme interne difformi rispetto alla direttiva autoesecutiva, siano non solo gli Stati, ma anche i giudici nazionali e la stessa Amministrazione, anche "comunale" (v. sentenza della Corte del 22.6.1989, procedimento n. 103/88, Fratelli Costanzo spa c. Comune di Milano).

Ne consegue che il diniego di INPS, seppur "rispettoso di una norma di legge", contrasta con il diritto comunitario e con la valenza precettiva della direttiva citata (non ostandovi la parziale trasposizione) e produce una discriminazione nei confronti del ricorrente.

Secondo l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 1978, proc. C-106/77, caso *Simmenthal* (e successivo orientamento conforme, v. C-119/05 del 18.7.2007), il giudice nazionale non deve "chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale" delle disposizioni contrastanti della legislazione nazionale, per attivarsi nel dovere di disapplicazione della norma interna (nello stesso senso, v. Corte Costituzionale, Ord. n. 207/2013).

È del resto l'opinione enunciata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 67 del 11.3.2022: "il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, paragrafi 2 e 3, TUE costituiscono dunque l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi. Questa Corte, ha costantemente affermato tale principio, valorizzandone gli effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. In tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo (sentenza n. 269 del 2017, punti 5.2 e 5.3 del Considerato; sentenza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerato), ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie



di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in questione e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per affermare l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90, F.). Non è quindi la disciplina delle prestazioni sociali - nella specie dell'assegno per il nucleo familiare - l'oggetto delle direttive citate. Come ha chiarito la Corte di giustizia nelle sentenze rese a seguito del duplice rinvio pregiudiziale, l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva. Le richiamate direttive si limitano a prescrivere l'obbligo di parità di trattamento, in forza della previsione di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, in sede di procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nel settore della "definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro". L'intervento dell'Unione si sostanzia, dunque, nella previsione dell'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente. Si tratta di un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto”.

Argomenta la Corte Costituzionale, icasticamente, che: “*Alla luce di quanto sin qui detto, si può affermare che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente. [...] Una situazione analoga si registra con riferimento alla disciplina dell'ANF prevista dal D.L. n. 69 del 1988, come convertito, anch'essa antecedente al recepimento della direttiva, sicché, in assenza di deroga, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto realizza una discriminazione in contrasto con il diritto dell'Unione”.*

Tutto quanto premesso, l'art. 2 comma 6-bis del decreto legge n. 69/1988 va disapplicato nella parte in cui esclude dal nucleo familiare del richiedente l'assegno il coniuge ed i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica.

Quanto detto è in linea con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, che riprende le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia, sopra menzionate, per concludere: “*alla luce delle due ricordate sentenze, [...] deve procedere alla disapplicazione della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto all'assegno per il nucleo familiare al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia. L'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligo di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C-482/16, ove è detto che l'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento*



normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione).”(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/09/2022) 09-11-2022, n. 33016).

Il ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 fasc. ric.) nel periodo dal luglio 2017 al febbraio 2022, decorrente a ritroso dalla data della domanda amministrativa (presentata in data 03.09.2021, v. doc. n. 4 fasc. ric.).

A titolo di rimozione degli effetti, I.N.P.S. va condannato a versare al ricorrente l'importo di complessivi euro 18.393,48 (oltre interessi legali).

L'importo è così ricavato: dall'estratto conto previdenziale (doc. n. 2 fasc. ric.) delle annualità dal 2017 al 2022 è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, del ricorrente (v. docc. n. 2 e n. 8 fasc. ric.).

Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato nel ricorso a pag. 8.

In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.

Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di INPS, soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da INPS al ricorrente [REDACTED] [REDACTED] per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. n. 69/88 e per l'effetto:
 - o ordina ad INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti;
 - o condanna INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, nella misura di € 18.393,48, per il periodo non prescritto, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condanna INPS a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Si comunichi.

Lodi, 10 maggio 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Manfredi



